



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15448 - Data adozione: 17/07/2023

Oggetto: discarica di rifiuti non pericolosi, sita in Viale America n. 105, in comune di Pontedera (PI). Gestore: Ecofor Service SPA. Aggiornamento dell'AIA rilasciata con DGRT n. 576 del 24/05/2021 e smi a seguito di comunicazione ex art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 di modifiche progettate all'impianto (codice pratica Aramis 58192).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2023



Signed by
GARRO
SANDRO
C = IT
O = Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2023AD017261

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
- la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e smi;
- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce – discariche di rifiuti” come modificato dal D.lgs. 03/09/2020, n. 121;
- la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e, in particolare, l'art. 58 che prevede in caso di modifiche a un progetto già autorizzato, realizzato o in di realizzazione la presentazione all'autorità competente di specifica istanza;
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.” nonché, la DGRT 06/08/2012, n. 743 “Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: “Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;
- il Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.”;
- la DGRT n. 885 del 18/10/2010; “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631” e, in particolare, l'allegato 1 recante: “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.”;
- il Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R “Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010”;

PREMESSO che l'impianto oggetto del presente provvedimento è la discarica per rifiuti non pericolosi con sede operativa in comune di Pontedera (PI), Viale America, 105, gestita dalla società Ecofor Service SPA (codice fiscale e partita IVA 00163020506) in forza dell'AIA n.1691 del 16-04-2014 rilasciata dalla Provincia di Pisa e successive modifiche tra cui, in particolare, l'AIA per modifica sostanziale ricompresa nel PAUR di cui alla DGRT n. 576 del 24/05/2021 che autorizza la realizzazione e l'esercizio del lotto 4 di ampliamento;

VISTA la comunicazione di modifiche progettate all'impianto presentate dalla soc. Ecofor Service SPA in qualità di gestore della discarica in oggetto, tramite il SUAP Unione Valdera. con nota del 03.11.2022 rif 22/596/ATE/TP, in atti regionali prot. n. 0434563 del 14/11/2022, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e smi (id pratica: 00163020506-03112022-1618), con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione illustrante le modifiche:

- Relazione tecnica (MNS Rev00 del 03/11/2022);
- Analisi di rischio (ADR Rev00 del 27/10/2022);

PRESO ATTO che il gestore ha dichiarato che le modifiche comunicate comportano l'aggiornamento dell'AIA vigente e che a tal fine ha presentato le attestazioni del versamento degli oneri istruttori in accordo alla DGRT n. 885 del 18/10/2010;

DATO ATTO che le modifiche comunicate dal gestore riguardano la deroga ai VL di ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi riportati nell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 e smi per quanto riguarda i seguenti parametri: arsenico, bario, cadmio, cromo totale, rame, mercurio, molibdeno, nichel, piombo, antimonio, selenio e zinco, per un valore pari a 3 volte il limite tabellare. La deroga ai metalli è richiesta per tutti i rifiuti individuati nell'Appendice 1B della DGRT n. 576 del 24/05/2021 ovvero per quei rifiuti per i quali è stata già autorizzata l'ammissibilità con VL specifici nell'eluato per la sottocategoria di discarica;

RICHIAMATE integralmente le seguenti comunicazioni relative all'iter del procedimento amministrativo:

- nota di questo settore prot. 0449278 del 21/11/2022 di comunicazione avvio del procedimento e contestuale indizione Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge n. 241/1990 e smi, in modalità asincrona;

- nota di risposta pervenuta dal settore regionale VIA-VAS, prot. 0488764 del 16/12/2022, con la quale, a seguito della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006 e smi e all'art. 58 della l.r. 10/2010 e smi, ha comunicato che:

"...la modifica prevista può determinare un incremento significativo dei fattori di impatto, in termini di caratteristiche chimiche del percolato, della sua gestione e del suo trattamento, con riferimento alle componenti ambientali acque sotterranee e sottosuolo, anche con riferimento a scenari afferenti a malfunzionamento o incidente.

Il proponente, in allegato alla istanza di parere, ha presentato una analisi di rischio all'interno della quale viene anche utilizzato il software Leach8 Versione 2.0, per simulare una eventuale perdita dalla barriera di fondo della discarica. Tale elaborato, di notevole complessità e relativo a anche ad impatti - pur non probabili - comunque possibili e di elevata magnitudo, deve essere preso in esame nell'ambito di un procedimento di valutazione in cui siano consultati i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico.

Pertanto la modifica in oggetto è da inquadrarsi tra quelle di cui al punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006 ed è ritenersi sostanziale ai fini VIA, ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010.

Il progetto di detta modifica deve quindi formare oggetto di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da presentare al Settore scrivente. ;

- nota di questo settore prot. 0497251 del 21/12/2022 con la quale si comunica l'interruzione del procedimento di cui sopra, precisando che il proponente potrà chiedere il riavvio del procedimento solo a seguito della pronuncia da parte dell'autorità competente, di non assoggettabilità delle modifiche a valutazione di impatto ambientale e quindi di non sostanzialità delle modifiche progettate;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 9634 del 12/05/2023, trasmesso dal Settore regionale VIA-VAS con nota prot. 0229034 del 17/05/2023, ad oggetto: “Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla richiesta di deroga per i parametri metalli, con riferimento ai rifiuti codici EER già autorizzati al conferimento, per la discarica sita in Gello, nel Comune di Pontedera (PI). Proponente: Ecofor Service S.p.A. Provvedimento conclusivo.”, nel quale si decreta di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di deroga per i parametri Metalli, con riferimento ai rifiuti in ingresso nella discarica sita in loc. Gello, nel Comune di Pontedera (PI), proposto da Ecofor Service S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti raccomandazioni:

“dovrà essere tenuta la massima attenzione ai risultati dei monitoraggi periodici previsti dal PMC al fine di evidenziare eventuali criticità.

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

relativamente al Piano gestione acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici presenti”;

VISTA la comunicazione del proponente Prot.N. 23/443/ATE/TP del 18/05/2023, trasmessa tramite il SUAP dell'Unione Valdera, in atti regionali prot. 0234021 del 19/05/2023, con la quale si chiede il riavvio del procedimento, a seguito della suddetta pronuncia del Settore VIA;

VISTA la nota di questo settore prot. n.0243828 del 26/05/2023 di riavvio del procedimento a far data dal 19 maggio 2023, con la quale i soggetti convocati in conferenza istruttoria per la valutazione di cui all'art. 29-nonies c. 1 sono stati informati che:

- il nuovo termine perentorio entro il quale le amministrazioni e gli uffici coinvolti devono far pervenire a questo Settore le proprie determinazioni in merito all'oggetto della conferenza, in relazione ai profili di rispettiva competenza, è fissato al 19 giugno 2023;
- la nuova data di conclusione del procedimento è il 18 luglio 2023;

DATO ATTO che nei successivi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di indizione della conferenza di servizi sopra richiamata gli enti convocati non hanno chiesto integrazioni documentali o chiarimenti, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990 e smi;

DATO ATTO che agli atti regionali, a seguito della convocazione della conferenza di servizi istruttoria è pervenuto il seguente parere :

- Azienda USL Toscana nord ovest, rif. 4298261 del 15 dicembre 2022, in atti regionali Prot. 0485584 del 15/12/2022, nel quale si riporta che esaminata la documentazione trasmessa e, in particolare la Relazione Tecnica sulla Modifica non sostanziale del 3 novembre 2022 e la Analisi del rischio del 27 ottobre 2022, si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione richiesta;

DATO ATTO che dall'istruttoria dell'ufficio risulta quanto segue:

relativamente alle deroghe ai criteri di ammissibilità il D.Lgs. 36/2003 e smi per le sottocategorie di discariche all'art. 7-sexies, comma 2, prevede che i criteri di ammissibilità sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'Allegato 7.

In sede di autorizzazione sono stati definiti i criteri di ammissibilità della discarica che il gestore, con la comunicazione presentata, chiede di modificare. La richiesta del gestore è stata accompagnata da una nuova valutazione di rischio, al fine di dimostrare la modifica dei criteri di ammissibilità non comporta pericoli per l'ambiente. Tale documento è stato valutato favorevolmente dall'ARPAT nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, come riportato nel decreto 9634 del 12/05/2023 di esclusione della modifica dalla valutazione di impatto ambientale.

Si dà atto che le deroghe richieste non comportano la modifica della sottocategoria della discarica e che sono richieste nell'ambito della sottocategoria già attribuita all'impianto con l'AIA vigente, individuata dalla lettera c) del comma 1 dell'art 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 e smi: discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Pertanto non sono stati rilevati elementi di sostanzialità, confermando le valutazioni svolte dai soggetti convocati nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato con lo scopo di valutare, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera m) del D.lgs. 152/2006 e smi se il progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi debba essere sottoposto al procedimento di VIA, che si è concluso con il succitato decreto n. 9634 del 12/05/2023 nel quale è stato ritenuto di escludere la modifica comunicata dal gestore dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'ufficio, tenuto conto anche delle raccomandazioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla VIA, ritiene però necessario prescrivere al gestore che:

1) ai sensi del punto 5.3 dell'allegato 2 al D.lgs. 36/2003 le sostanze da analizzare nel percolato debbano comprendere tutti i parametri oggetto di deroga;

2) le concentrazioni [mg/l] di As, Ba, Cd, Cr Tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, rilevati nelle analisi trimestrali della composizione del percolato devono essere messe a confronto con le Concentrazioni di Accumulo [mg/l] ritenute ammissibili a seguito delle valutazioni svolte nella valutazione dei rischi e riportate al capitolo 8 del documento ADR (REV 00 del 27/10/2022); qualora per uno o più dei parametri derogati si dovesse accertare il superamento del 50% della concentrazione di accumulo ammissibile nel percolato, il gestore dovrà verificare il trend dei valori per i successivi 4 monitoraggi (12 mesi); qualora per uno o più dei parametri derogati si dovesse accertare il superamento del 50% della concentrazione di accumulo ammissibile nel percolato, il gestore dovrà effettuare una specifica comunicazione ad ARPAT e all'AC, ai fini di valutare eventuali monitoraggi aggiuntivi e/o la necessità di sospensione temporanea della deroga per i parametri oggetto di superamento, anche in relazione all'entità delle concentrazioni rilevate e all'andamento del trend incrementale; in ogni caso la deroga dovrà intendersi automaticamente sospesa per i parametri che dovessero superare la Concentrazione di accumulo definita nel documento di valutazione dei rischi;

3) devono essere presentati gli aggiornamenti del piano di gestione operativa e del Piano di sorveglianza e controllo (ricompreso nel PMC) della discarica, tenendo conto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

Inoltre il gestore dovrà garantire il rispetto di quanto riportato al paragrafo 12-PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA dell'AIA rilasciata con DGRT 576 del 24-05-2022, in quanto anche per le sottocategorie di discariche, per le quali sono fissati criteri di ammissibilità in deroga ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 2 del D.Lgs. 36/2003, permane l'obbligo di trattamento di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto, fatti salvi i casi in cui il produttore/detentore dei rifiuti abbia riportato nella caratterizzazione di base, redatta ai fini dell'ammissione dei rifiuti in discarica, le considerazioni relative alla sussistenza delle condizioni di esclusione ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del medesimo art. 7;

DATO ATTO che, come comunicato con la succitata nota di indizione della conferenza di servizi, prot. 0139971 del 17.03.2023, la mancata comunicazione di una determinazione da parte dei soggetti convocati, entro il termine stabilito, equivale ad assenso senza condizioni;

DATO ATTO che agli esiti della conferenza di servizi istruttoria non sono emersi elementi di sostanzialità rispetto alle modifiche comunicate;

RITENUTO quindi che le modifiche comunicate dalla soc. Ecofor Service SPA sopra richiamate, non sono sostanziali ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, in quanto:

- non incidono sulle grandezze di soglia riportate all'allegato VIII alla parte II del decreto;
- sono state escluse dalle procedure di VIA e pertanto non producono effetti negativi significativi sull'ambiente;
- non variano in maniera significativa le caratteristiche generali del progetto e i criteri costruttivi e gestionali dell'impianto, garantendo comunque un'equivalenza ai requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2003 s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento dell'allegato A1 (AIA) alla DGRT n. 576 del 24/05/2021 e s.m.i., relativamente alle seguenti sezioni:

- a) alla fine del paragrafo 5 - CATEGORIA DELLA DISCARICA è aggiunto il seguente capoverso:

“La valutazione dei rischi è stata successivamente integrata, ai fini della modifica dei criteri di ammissibilità, con il documento ADR REV 00 del 27/10/2022.”;

- b) alla fine del paragrafo 14.2 - Percolato, è aggiunto il seguente capoverso:

“La caratterizzazione del percolato, oltre ai parametri indicati nel PMC allegato, deve essere estesa a tutti i parametri per i quali sono stati definiti VL di ammissibilità in discarica diversi da quelli definiti in tab. 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003”;

- c) al paragrafo 25 - Prescrizioni sono aggiunti i seguenti punti:

“28-bis: ai sensi del punto 5.3 dell'allegato 2 al D.lgs. 36/2003, la caratterizzazione del percolato deve essere effettuata secondo le frequenze stabilite dalla tabella 2 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 oltre ai parametri indicati nel PMC allegato, deve comprendere tutti i parametri per i quali sono state autorizzati VL di concentrazione in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dai VL riportati alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003;

28-ter: le concentrazioni [mg/l] di As, Ba, Cd, Cr Tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, rilevati nelle analisi trimestrali della composizione del percolato devono essere messe a confronto con le Concentrazioni di Accumulo [mg/l] ritenute ammissibili a seguito delle valutazioni svolte nella valutazione dei rischi e riportate al capitolo 8 del documento ADR (REV 00 del 27/10/2022); qualora per uno o più dei parametri derogati si dovesse accertare il superamento del 50% della concentrazione di accumulo ammissibile nel percolato, il gestore dovrà effettuare una specifica comunicazione ad ARPAT e all'AC, ai fini di valutare eventuali monitoraggi aggiuntivi e/o la necessità di sospensione temporanea della deroga per i parametri oggetto di superamento, anche in relazione all'entità delle concentrazioni rilevate e all'andamento del trend incrementale; in ogni caso la deroga dovrà

intendersi automaticamente sospesa per i parametri che dovessero superare la Concentrazione di accumulo definita nel documento di valutazione dei rischi;

- d) l'Appendice 1B "Elenco dei codici di cui all'appendice 1A, ammessi con VL specifici nell'eluato per la sottocategoria di discarica" è sostituita con l'Appendice 1B_REV 01_2023 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) così come ogni riferimento all'appendice 1B deve intendersi sostituito con l'appendice 1B_REV 01;

DATO ATTO che gli elaborati progettuali presentati dal gestore con comunicazione con nota del 03.11.2022 rif 22/596/ATE/TP, in atti regionali prot. n. 0434563 del 14/11/2022, aggiornano il progetto definitivo approvato con l'AIA di cui alla DGRT n. 576 del 24-05-2022 e smi;

PRESO ATTO che la DGRT n. 576 del 24-05-2022 di rilascio del PAUR relativo al progetto di realizzazione del lotto 4 di ampliamento della discarica che ricomprende l'AIA rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater e segg. del D.Lgs. 152/06, al punto 6) dà atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari alle Autorizzazioni di cui al precedente punto 4) e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia;

PRECISATO, in ottemperanza di quanto prescritto al c. 3 dell'articolo 5 della legge 241/90 e smi, che il Settore assegnatario del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 - Firenze e che la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dott. Sandro Garro;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio "Discariche e impianti connessi" con sede a Livorno in Via Galileo Galilei n. 40,

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento è stata visionata dal funzionario titolare della P.E.Q. "Discariche e impianti connessi";

DECRETA

per le motivazioni riportate in narrativa:

1. di DARE ATTO:

- A) della non sostanzialità delle modifiche progettate alla discarica sita in in comune di Pontedera (PI), Viale America, 105, comunicate dalla soc. Ecofor Service SPA, con nota con nota del 03.11.2022 rif 22/596/ATE/TP, in atti regionali prot. n. 0434563 del 14/11/2022 trasmessa tramite il SUAP Unione Valdera, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e dell'art. 58 della l.r. 10/2010 e smi;

- B) che il gestore, decorso il termine di cui al succitato art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e smi, può procedere alla gestione della discarica secondo le modifiche comunicate, nel rispetto degli elaborati trasmessi e delle prescrizioni riportate in premessa;

2. di AGGIORNARE l'AIA ricompresa nel PAUR di cui alla DGRT 576 del 24-05-2022 e smi, come di seguito riportato:

- a) alla fine del paragrafo 5 - CATEGORIA DELLA DISCARICA è aggiunto il seguente capoverso:

“La valutazione dei rischi è stata successivamente integrata, ai fini della modifica dei criteri di ammissibilità, con il documento ADR REV 00 del 27/10/2022.”;

- b) alla fine del paragrafo 14.2 - Percolato, è aggiunto il seguente capoverso:

“La caratterizzazione del percolato, oltre ai parametri indicati nel PMC allegato, deve essere estesa a tutti i parametri per i quali sono stati definiti VL di ammissibilità in discarica diversi da quelli definiti in tab. 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003”;

- c) al paragrafo 25 - Prescrizioni sono aggiunti i seguenti punti:

“28-bis: ai sensi del punto 5.3 dell'allegato 2 al D.lgs. 36/2003, la caratterizzazione del percolato deve essere effettuata secondo le frequenze stabilite dalla tabella 2 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 oltre ai parametri indicati nel PMC allegato, deve comprendere tutti i parametri per i quali sono state autorizzati VL di concentrazione in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dai VL riportati alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003;

28-ter: le concentrazioni [mg/l] di As, Ba, Cd, Cr Tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, rilevati nelle analisi trimestrali della composizione del percolato devono essere messe a confronto con le Concentrazioni di Accumulo [mg/l] ritenute ammissibili a seguito delle valutazioni svolte nella valutazione dei rischi e riportate al capitolo 8 del documento ADR (REV 00 del 27/10/2022); qualora per uno o più dei parametri derogati si dovesse accertare il superamento del 50% della concentrazione di accumulo ammissibile nel percolato, il gestore dovrà effettuare una specifica comunicazione ad ARPAT e all'AC, ai fini di valutare eventuali monitoraggi aggiuntivi e/o la necessità di sospensione temporanea della deroga per i parametri oggetto di superamento, anche in relazione all'entità delle concentrazioni rilevate e all'andamento del trend incrementale; in ogni caso la deroga dovrà intendersi automaticamente sospesa per i parametri che dovessero superare la Concentrazione di accumulo definita nel documento di valutazione dei rischi;

- d) l'Appendice 1B “Elenco dei codici di cui all'appendice 1A, ammessi con VL specifici nell'eluato per la sottocategoria di discarica” è sostituita con l'Appendice 1B_REV 01_2023 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) così come ogni riferimento all'appendice 1B deve intendersi sostituito con l'appendice 1B_REV 01;

3. DI PRESCRIVERE al gestore di aggiornare il PGO e il PSC della discarica; i documenti aggiornati devono essere trasmessi all'AC e ad ARPAT entro il 15 settembre 2023; le metodiche analitiche da utilizzare per i nuovi parametri da monitorare nel percolato prodotto dalla discarica dovranno essere condivise e approvate da ARPAT; nelle more dell'aggiornamento dei suddetti documenti il gestore è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni sopra riportate;

4. di STABILIRE che gli elaborati progettuali presentati dal gestore con comunicazione del

03.11.2022 rif 22/596/ATE/TP, in atti regionali prot. n. 0434563 del 14/11/2022, integrano il progetto definitivo approvato dall'AIA rilasciata con DGRT n. 576 del 24-05-2022 e smi;

5. di STABILIRE che, per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, rimane valido e invariato quanto stabilito nell'AIA vigente sull'installazione e smi;

6. di RACCOMANDARE al gestore il rispetto di quanto riportato al paragrafo 12-PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA dell'AIA rilasciata con DGRT 576 del 24-05-2022, in quanto anche per le sottocategorie di discariche, per le quali sono fissati criteri di ammissibilità in deroga ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 2 del D.Lgs. 36/2003, permane l'obbligo di trattamento di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto, fatti salvi i casi in cui il produttore/detentore dei rifiuti abbia riportato nella caratterizzazione di base, redatta ai fini dell'ammissione dei rifiuti in discarica, le considerazioni relative alla sussistenza delle condizioni di esclusione ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del medesimo art. 7;

7. di PRECISARE che la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata al rispetto le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente provvedimento;

8. di TRASMETTERE, ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160, il presente provvedimento al SUAP competente per il successivo invio alla Società Ecofor Service SPA, comunicando al Settore Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana, la data di notifica del presente provvedimento;

9. di DARE ATTO che il SUAP provvederà a trasmettere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla DGRT 1227/2015, a:

- Comune di Pontedera;
- Comune di Cascina
- Comune di Casciana Terme Lari
- ARPAT dipartimento di Pisa;
- Azienda USL Toscana Nord-Ovest;

10. di comunicare il presente atto al Settore VIA-VAS della Regione Toscana;

11. di STABILIRE che il presente provvedimento, trasmesso dal competente SUAP, dovrà essere conservato dal gestore, congiuntamente all'AIA vigente, presso l'installazione a disposizione delle autorità di controllo;

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione da parte del SUAP competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

APPENDICE 1B_REV 01_2023

70ac59fd319689eaba7812665f8d4dde53c055f252c5a20fdcd254932ba136f6

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by PANEBIANCO
MAURIZIO
C = IT
O = Regione Toscana

APPENDICE 1B_REV 01_2023
Elenco dei codici di cui all'appendice 1 A
ammessi con VL specifici nell'eluato per la sottocategoria di discarica

Codice EER	Descrizione	DOC [mg/l]	TDS [mg/l]	As, Ba, Cd, Cr totale, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn [mg/l]	Cloruri [mg/l]	Fluoruri [mg/l]	Solfati [mg/l]
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	2300	12000	3 volte il VL di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi	-	-	-
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	2300	12000		-	-	-
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	2300	12000		-	-	-
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	2300	12000		-	-	-
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	2300	12000		-	-	-
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	2300	12000		-	-	-
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	2300	12000		-	-	-
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	2300	12000		-	-	-
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	2300	12000		-	-	-
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	2300	12000		-	-	-
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	2300	12000		-	-	-
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	2300	12000		-	-	-
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	2300	12000		-	-	-
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	2300	12000		-	-	-
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	2300	12000		-	-	-
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	2300	12000		-	-	-
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	2300	12000		-	-	-
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	2300	12000		-	-	-
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	2300	12000		-	-	-

07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	2300	12000	3 volte il VL di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi	-	-	-
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	2300	12000		-	-	-
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	2300	12000		-	-	-
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	2300	12000		-	-	-
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	2300	12000		-	-	-
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	2300	12000		-	-	-
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	2300	12000		-	-	-
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	2300	12000		-	-	-
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	2300	12000		-	-	-
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	2300	12000		-	-	-
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	2300	12000		-	-	-
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	2300	12000		-	-	-
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	2300	12000		-	-	-
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	2300	12000		-	-	-
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	2300	12000		-	-	-
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	2300	12000		-	-	-
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	2300	12000		-	-	-
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	2300	12000		-	-	-
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	2300	12000	-	-	-	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	2300	12000	-	-	-	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	2300	12000	-	-	-	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	2400	18000	Triplo	4500	45	6000
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	2300	12000		-	-	-

19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	2300	12000	3 volte il VL di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi	-	-	-
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	2300	12000		-	-	-
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	2300	12000		-	-	-
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	2300	12000		-	-	-
19 05 03	compost fuori specifica	2300	12000		-	-	-
19 08 01	vaglio	2300	12000		-	-	-
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	2300	12000		-	-	-
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	2300	12000		-	-	-
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	2300	12000		-	-	-
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	2300	12000		-	-	-
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	2300	12000		-	-	-
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	2300	12000		-	-	-
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	2400	18000		Triplo	4500	45
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	2300	12000	3 volte il VL di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi	-	-	-
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	2300	12000		-	-	-
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	2300	12000		-	-	-